

Prot. n 11/2024 del 16 gennaio 2024

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

c.a. Ing. Laura D'Aprile Capo Dipartimento
Arch. Gianluigi Nocco Direttore Generale VA ROMA

A mezzo Pec: Diss@Pec.Mite.Gov.it
VA@pec.mite.gov.it

Oggetto: Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del Dlgs 152/2006.

Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

codesto Ordine professionale rappresentante la categoria dei chimici e dei fisici, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, al fine di ottenere dei chiarimenti, richiesti da nostri iscritti, **circa l'interpretazione della definizione di "scala industriale" riguardante l'industria chimica**, categoria per la quale nell'allegato VIII non compaiono soglie di produzione. L'allegato VIII liquida la questione rimandando a specifici indirizzi interpretativi che saranno emanati ai sensi dell'art. 29-quinquies e da linee guida interpretative (già previste dall'allegato I della direttiva), in assenza dei quali le autorità competenti valuteranno autonomamente il termine "*scala industriale*".

In tal senso l'allegato VIII (punto 4.1 b) alla parte seconda del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii, osserva che il punto C, riportato nell'inquadramento generale applicativo dello stesso allegato pone come condizione di applicabilità alla categorie di attività di cui ai punti 4 (industria chimica) la verifica del progetto alla definizione di "**produzione su scala industriale**" onerando, in mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell'art. 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla commissione europea, la competente autorità a valutare autonomamente l'interpretazione del termine "*scala industriale*" in riferimento alle attività dell'industria chimica descritte nell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs.vo 152/06 e ss.mm.ii;

In ordine a quanto sopra la Commissione Tecnica per l'Ambiente della Provincia di Vicenza, con parere n° 2/0516 (che si allega in copia), ha emesso un parere sulla definizione di impianto chimico

ORDINE INTERPROVINCIALE DEI CHIMICI E DEI FISICI DELLA SICILIA

Via Pasquale Calvi, 2/e - 90139 Palermo - www.ordinechimicifisicisicilia.it
☎: 091/325652 - Fax: 091/329742 ✉ presord@libero.it; presidente@chimicifisicisicilia.it
PEC: ordine.interprov.sicilia@pec.chimici.org

a scala industriale e conseguente applicabilità agli stessi del regime autorizzativo AIA classificando quali impianti chimici a scala industriale **“le installazioni con trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità non superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate”**

Viene considerato infine in tal senso dalla Commissione Tecnica per l’Ambiente della Provincia di Vicenza, che l’obbligo di VIA è previsto per la fabbricazione di prodotti di base chimici (organici ed inorganici) e fitosanitari e biocidi, mentre, è oggetto di verifica di VIA - trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate; produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate; rilevato che in sostanza sono oggetto di VIA o verifica di VIA gli stabilimenti di prodotti chimici di base o con capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate.

Si chiede pertanto a codesto Ministero, e ciò anche in virtù della legittimità della libera concorrenza sul territorio Nazionale, se tale tipologia di impianto chimico con potenzialità inferiore o pari a 10.000 t/anno rientri o meno nella definizione di **“impianto chimico a scala industriale” e, quindi, non sia eventualmente soggetto alla procedura di AIA.**

In conclusione, a nostro avviso, un impianto di produzione di biocombustibile da biomasse/materie prime, attraverso un processo di esterificazione/distillazione con potenzialità pari a 10.000 t/annue, come quello sopra descritto, non risulta soggetto né ad VIA né ad AIA.

Sulla base di queste considerazioni, al fine di garantire la necessaria chiarezza agli operatori del settore e agli enti incaricati dei controlli, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello, di confermare la correttezza della lettura normativa prospettata.

Infine, in Allegato alla presente richiesta di interpretazione, si riporta il documento emesso dalla Commissione Tecnica per l’Ambiente della Provincia di Vicenza.

Distinti saluti

Il Presidente

Dell’Ordine Interprovinciale dei Chimici e Fisici Sicilia

Dott. Chimico Vincenzo Nicolì

